

Successivamente oggi, 9.10.2013, alle ore 11.30, nella causa d'appello promossa da

- **“A S.a.s. di A. & C.”**, con l'avvocato X,

contro

- **“B S.r.l.”**, con l'avvocato Y,

avente ad oggetto: appalto; appello avverso la sentenza giudice di pace di Udine n° 1019/2011,

davanti al giudice dott. Andrea Zuliani, sono comparsi: per parte appellante, l'avvocato X; per parte appellata, l'avvocato Y.

Si dà atto che il giudice redige il verbale in videoscrittura e provvederà al suo deposito in cancelleria in via telematica a mezzo *consolle* del magistrato.

I difensori discutono la causa sulla base delle conclusioni precisate alla scorsa udienza; l'avvocato X dimette nota spese, mentre l'avvocato Y si rimette sulla liquidazione delle spese, dopo di che il giudice si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

“B S.r.l.” ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Udine decreto ingiuntivo nei confronti di “A S.a.s. di A & C.” per il pagamento della somma capitale di € 5.000 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti presso il Condominio Z in esecuzione di due contratti

di subappalto (lavori di tinteggiatura, previo adeguato trattamento, di pareti esterne). “A S.a.s. di A & C.” si è opposta al decreto, lamentando la presenza di vizi nelle opere eseguite ed affermando di averli tempestivamente denunciati non appena ricevute, a sua volta, le contestazioni dell’amministratore del condominio. “B S.r.l.” ha chiesto il rigetto dell’opposizione, eccependo, tra l’altro, la tardività della denuncia dei pretesi vizi. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione accogliendo proprio tale eccezione.

“A S.a.s. di A & C.” propone ora appello contro la sentenza del giudice di pace, rilevando l’erroneità della decisione nella parte in cui ha indicato in 8 giorni il termine per la denuncia dei vizi (mentre nella disciplina dell’appalto quel termine è di 60 giorni) e ha ritenuto necessaria la prova scritta della tempestività della denuncia (conseguentemente non ammettendo le prove testimoniali offerte dall’attrice-opponente, che vengono ora riproposte).

“B S.r.l.” resiste all’appello, ribadendo le proprie eccezioni e ritenendo pienamente condivisibile la decisione del primo giudice.

La causa è stata immediatamente rimessa a precisazione delle conclusioni ed è stata discussa oralmente, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 27 della legge 12.11.2011 n° 183, applicabile – in mancanza di diversa indicazione – anche ai processi già pendenti a quella data.

L’appello è infondato e la sentenza del giudice di pace di Udine deve essere confermata, anche se con alcune precisazioni sulla corretta

motivazione del provvedimento.

Non è contestato che nel maggio 2010 fu effettuata una verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio tra le parti, all'esito della quale fu riscontrata l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni interventi (in particolare relativi alle terrazze e ai muri di recinzione esterni). È anche pacifico che "B S.r.l." si impegnò a porre rimedio a quegli specifici inconvenienti e che, effettivamente, effettuò un ulteriore intervento nel mese di giugno (per quanto riguarda quest'ultimo fatto, si noti che non c'è stata specifica contestazione da parte di "A S.a.s. di A & C.", la quale si è limitata a negare che ci sia stata una verifica o un'accettazione delle opere successiva all'ulteriore intervento dell'impresa esecutrice: v. cap. 6 delle deduzioni istruttorie contenute nell'atto di citazione). Infine, è pacifico che la prima denuncia dei vizi oggetto della presente causa da parte della subcommittente fu fatta con la lettera 15.11.2010 dell'avv. X (doc. n° 6 di parte attrice-opponente e doc. n° 8 di parte convenuta-opposta), la quale *girò* alla subappaltatrice *parte delle* contestazioni formulate dall'amministratore del condominio (lettera 27.10.2010: doc. n° 3 di parte attrice-opponente). Si è scritto "parte" delle contestazioni, perché l'avv. X, rispondendo all'amministratore del condominio (lettera di pari data 15.11.2010: doc. n° 5), rilevò subito che alcune contestazioni relative alle proprietà private di due condòmini non erano pertinenti rispetto al tipo lavori eseguiti e contestò, a sua volta, l'illegittimità della sospensione del pagamento del saldo del prezzo preannunciata dall'amministratore (il

che rappresenta una sostanziale confessione dell'illegittimità dell'analoga sospensione che "A S.a.s. di A & C." oppose a "B S.r.l.").

Detto questo, giustamente il giudice di pace ha rilevato la genericità – per non dire evanescenza – della descrizione dei vizi contenuta nella citata lettera 15.11.2010 inviata alla subappaltatrice. Si aggiunga che la più distesa descrizione contenuta nella relazione del geom. D (doc. n° 7 di parte attrice-opponente), alla quale si richiama l'appellante nelle sue allegazioni e che è datata 14.3.2011 (altri quattro mesi dopo la prima denuncia), fa riferimento a vizi in gran parte palesi ("anomalie di esecuzioni", "imperfezioni che potevano essere sicuramente meglio rifinite", "malte dei muri di recinzione che presentano un ripristino delle stesse in generale non molto uniforme", "alcuni settori di recinzione sono privi della rasatura a pareggio e completati solamente con la tinteggiatura", "la tinteggiatura applicata ... corrisponde ad un prodotto al quarzo ... non ... adatta per quei luoghi", "ripresa delle malte al piano terra e ... ripresa del 'graffiato' che presentano una disomogeneità abbastanza accentuata", ed altri ancora), che quindi potevano essere denunciati o già in occasione del primo soprallugo del maggio, ovvero, quantomeno, subito dopo l'esecuzione dell'intervento aggiuntivo del giugno. La denuncia di novembre – oltre che generica – risulta, pertanto, tardiva, anche con riferimento al termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c.

A ciò si aggiunga – e la considerazione sarebbe da sola sufficiente per confermare la decisione assunta in primo grado – che,

dopo l'esecuzione dell'ulteriore intervento del giugno, "B S.r.l." emise la fattura 68/2010 del 1°7.2010, che venne parzialmente pagata da "A S.a.s. di A & C.", senza che risultino riserve o contestazioni (nessuno dei capitoli di prova dedotti dall'odierna appellante e non ammessi dal giudice di pace aveva ad oggetto siffatte riserve o contestazioni, che neppure risultano da alcun documento scritto). Il che fa presumere che la subcommittente avesse inteso accettare l'opera, posto che il diritto al pagamento dell'appaltatore presuppone che l'opera sia stata accettata, se del caso anche in modo implicito (art. 1665 c.c.). Il che esclude l'operatività della garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667, comma 1°, c.c.

Le spese, anche per questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

rigetta l'appello, perché infondato;

condanna "A S.a.s. di A & C." al pagamento, in favore di "B S.r.l.", delle spese di lite relative a questo grado, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 1.800 per compensi (D.M. 20.7.2012, n° 140);

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice.